

DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

SOMMARIO

Premessa

1. Definizioni
2. Variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale
3. Autorizzazioni per impianti viticoli
4. Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli
5. Autorizzazioni per nuovi impianti viticoli
6. Conversione in autorizzazione dei diritti di impianto/reimpianto
7. Estirpazione di superfici vitate e rilascio autorizzazione al reimpianto
 - 7.1 Estirpazione di superfici vitate
 - 7.2 Rilascio autorizzazione al reimpianto
 - 7.3 Modifica della superficie per la quale è concessa l'autorizzazione
 - 7.4 Modifica della scadenza di un'autorizzazione
 - 7.5 Modifica della Regione di riferimento dell'autorizzazione
8. Reimpianto e impianto
9. Reimpianto anticipato
10. Sovrainnesto
11. Comunicazioni di variazione del sistema di allevamento - infittimento – ripristino fallanze
12. Superfici esentate dal sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
 - 12.1 Vigneti familiari
 - 12.2 Impianti/reimpianti destinati a scopi di sperimentazione
 - 12.3 Impianti/reimpianti destinati alla coltura di piante madri per marze
 - 12.4 Impianti realizzati nel caso di espropri per motivi di pubblica utilità
13. Varietà di vite idonee per la produzione di vino nella Regione Umbria
14. Parametri produttivi per gli impianti/reimpianti/sovrainnesti
15. Sanzioni
16. Disposizioni transitorie
17. Tabella procedimenti

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 del nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli si rende necessario adottare nuove disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/07 e (CE) n. 1234/07.

1. Definizioni

Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea.

Regione: Regione Umbria.

Autorità competenti: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome.

Agea: Agea coordinamento.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi.

Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013.

Regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 560/2015.

Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 561/2015.

Decreto: Decreto ministeriale prot. n. 12272 del 15 dicembre 2015 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli".

Circolare AGEA: circolare AGEA ACIU.2016.49 del 1 febbraio 2016 recante disposizioni nazionali di attuazione D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015.

SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale.

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 185-bis del Reg. (CE) del Consiglio n. 1234/2007 e dal Reg. (CE) applicativo della Commissione n. 436/2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Registro delle autorizzazioni: Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli contenente l'elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate.

Registro delle superfici estirpate: Registro informatico su SIAN nel quale sono riportate per ciascun produttore tutte le superfici estirpate da cui origina l'autorizzazione al reimpianto.

CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Campagna viticola: la campagna di produzione, con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Azienda: il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività.

Produttore o conduttore: la persona fisica o giuridica che, con idoneo titolo, conduce una superficie vitata iscritta allo schedario viticolo ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o per attività sperimentali. Il conduttore o produttore è il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi connessi all'aggiornamento del fascicolo aziendale e alla presentazione delle modifiche che interessano le superfici vitate. Il conduttore è identificato attraverso il Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA).

Fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, previsto ai sensi del D.P.R. n. 503/99, e del D. lvo 29 marzo 2004, n. 99.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti una domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le domande/dichiarazioni rese. Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA. I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell'allegato alla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 la quale, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, detta le regole applicabili da ciascun Organismo Pagatore al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

Potenziale produttivo viticolo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente alle autorizzazioni concesse e non ancora utilizzate.

Superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è computata fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Superficie irrigua: superficie vitata nella quale è installato un impianto fisso di irrigazione anche se viene effettuata la sola irrigazione di soccorso.

Superficie vitata abbandonata: insieme delle superfici vitate che, ai sensi dell'articolo 2 del Reg. (CE) n. 436/2009, non sono più regolarmente sottoposte a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile.

Fallanza: la sporadica assenza di viti all'interno del sesto di impianto. Per le produzioni di vini a DOP/IGP che prevedono una densità di impianto nel disciplinare di produzione, eventuali fallanze, entro il limite del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva del vigneto; oltre tale limite la resa deve essere ridotta proporzionalmente al numero di ceppi mancanti. Tale riduzione di resa non comporta la riduzione della superficie iscritta nello schedario viticolo.

Infittimento: la variazione del sesto di impianto di un vigneto mediante aumento del numero di viti per unità di superficie successivamente alla data di impianto.

Unità arborea (UNAR): superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di conduzione, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura forma di allevamento, vitigno, sesto di impianto, anno di impianto.

Unità vitata (UV): superficie continua coltivata a vite, all'interno di una particella catastale condotta da una singola azienda, omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare "altri a bacca bianca" o "altri a bacca nera" o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOP/IGP.

Estirpazione: l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, mediante estirpazione alla radice.

Impianto/reimpianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve a seguito di conversione di diritto di impianto/reimpianto o di autorizzazione all'impianto/reimpianto.

Reimpianto anticipato: impianto di viti corrispondente ad una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti.

Sovrainnesto: l'innesto di una pianta di vite già precedentemente innestata.

Vini a DOP: vini a “denominazioni di origine protetta” e/o a “denominazione di origine controllata e garantita” e/o “denominazione di origine controllata”.

Vini a IGP: vini a “indicazione geografica protetta” e/o a “indicazione geografica tipica”.

Vigneto: il vigneto è l'unità di base costituita da una singola unità vitata o da un insieme di unità vitate anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal/i relativo/i disciplinare/i di produzione dei vini a DOP/IGP.

Dichiarazione di vendemmia/produzione: la dichiarazione obbligatoria prevista dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009 e dalle relative disposizioni nazionali.

2. Variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale

Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo aziendale ogni superficie vitata deve risultare nel fascicolo aziendale riferito al conduttore della superficie interessata ed essere iscritta e identificata nello schedario viticolo.

Nello schedario viticolo, per ogni superficie vitata presente nel fascicolo aziendale, oltre ai dati inerenti la superficie condotta e quella riscontrata in ambito SIGC, sono riportate tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale produttivo viticolo dell'azienda.

L'iscrizione delle unità vitate nello schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale, per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle produzioni DOP/IGP.

Il conduttore è pertanto tenuto a:

- mantenere aggiornato il proprio potenziale viticolo aziendale;
- comunicare alla Regione le variazioni al potenziale viticolo dell'azienda.

Le domande e le comunicazioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo aziendale previste dal presente atto sono presentate alla Regione tramite applicativi SIAN resi disponibili dall'AGEA – O.P. così come previsto dalla circolare AGEA ACIU.2016.49 del 1 febbraio 2016.

Tuttavia, nelle more della piena disponibilità delle procedure informatiche SIAN, le domande e le comunicazioni di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale sono presentate alla Regione in forma cartacea utilizzando la modulistica di cui all'*allegato B*).

Le domande e le comunicazioni relative al potenziale produttivo viticolo aziendale possono essere presentate esclusivamente dal conduttore dell'azienda agricola.

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi per la gestione del potenziale produttivo viticolo aziendale il produttore presenta alla Regione le seguenti domande/comunicazioni:

- a) domanda in bollo di conversione dei diritti di impianto/reimpianto in autorizzazioni (mod. CDR);
- b) domanda in bollo di autorizzazioni al reimpianto (mod. AR);
- c) domanda in bollo di autorizzazione al reimpianto anticipato (mod. ARA);
- d) comunicazione di intenzione di estirpare una superficie vitata (mod. CIE);
- e) comunicazione di avvenuta estirpazione di una superficie vitata (mod. CE);
- f) comunicazione di avvenuta estirpazione e reimpianto sulla stessa superficie (mod. CER);
- g) comunicazione di avvenuto impianto/reimpianto/reimpianto anticipato di una superficie vitata (mod. CI);
- h) comunicazione di intenzione di sovrainnestare una superficie vitata (mod. SV);
- i) comunicazione di avvenuto sovrainnesto di una superficie vitata (mod. CSV);
- j) comunicazione di modifica della forma di allevamento del vigneto, di infittimento del vigneto, di ripristino delle fallanze eccedenti il 10% della densità del vigneto (mod. CSV);
- k) comunicazione di realizzazione di un vigneto per uso familiare (mod. CI);
- l) comunicazione di intenzione di realizzare una superficie vitata destinata a scopi di sperimentazione (mod. SPE);
- m) comunicazione di avvenuto impianto di una superficie vitata destinata a scopi di sperimentazione (mod. CI);
- n) comunicazione di intenzione di realizzare una superficie vitata da destinare alla produzione di piante madri per marze (mod. PMM);
- o) comunicazione di avvenuto impianto di una superficie vitata destinata alla produzione di piante madri per marze (mod. CI);
- p) comunicazione di avvenuto impianto di una superficie vitata a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità (mod. CI).

Qualora la superficie oggetto della domanda/comunicazione non sia di proprietà del conduttore alle domande/comunicazioni deve essere allegata l'autorizzazione del/i proprietario/i utilizzando gli allegati modelli P/CP.

L'art. 3 della tabella, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972 dispone che sono soggette all'imposta di bollo di Euro 16,00, le istanze rivolte alle Pubbliche Amministrazioni tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo.

L'imposta di bollo è assolta da parte del richiedente mediante pagamento dell'imposta ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate il quale, con modalità telematiche, rilascia apposito contrassegno recante un numero identificativo (contrassegno telematico di bollo).

Il contrassegno telematico di bollo apposto sulla domanda cartacea presentata alla Regione Umbria deve essere annullato.

Alla domanda il richiedente dovrà poi allegare un secondo contrassegno di bollo di Euro 16,00 rilasciato con le medesime modalità telematiche, necessario ai fini dell'emanazione del provvedimento amministrativo.

Nel caso in cui la domanda è presentata alla Regione mediante PEC, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello MB da allegare alla domanda, con la quale il richiedente attesta sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo indicando tutti i dati relativi agli identificativi dei contrassegni telematici acquistati.

In tal caso la domanda in originale recante il contrassegno di annullato, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale mentre il secondo contrassegno di bollo verrà annullato a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione e conservato unitamente all'autorizzazione medesima.

3. Autorizzazioni per impianti viticoli

A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, le superfici vitate possono essere impiantate o reimpiantate in virtù di una autorizzazione concessa ai sensi del Regolamento, del D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015 e in attuazione del decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213.

Le tipologie di autorizzazioni all'impianto sono le seguenti:

- 1) autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 6 del Decreto;
- 2) autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto/reimpianto;
- 3) autorizzazioni al reimpianto;
- 4) autorizzazioni al reimpianto anticipato.

Le autorizzazioni sono rilasciate ai produttori che presentano apposite richieste all'Autorità competente che per la tipologia 1 è il Ministero mentre per le tipologie 2, 3 e 4 è la Regione.

Le autorizzazioni sono gratuite e non sono trasferibili tra produttori e pertanto possono essere utilizzate per gli impianti/reimpianti viticoli solo nell'ambito dell'azienda per la quale sono state concesse, identificata unicamente dal relativo CUAA del conduttore.

Tuttavia, in alcuni casi specificati nella circolare del Ministero prot. n. 5852 del 25.10.16 disponibile sul sito Internet istituzionale del Ministero, sono previste delle eccezioni laddove sia impossibile l'uso rapido e diretto dell'autorizzazione e possa essere esclusa ogni forma di speculazione.

I casi di deroga alla non trasferibilità delle autorizzazioni si applicano *mutatis mutandis* ai diritti di impianto/reimpianto per i quali è prevista la procedura di conversione in autorizzazione di cui al successivo paragrafo 6.

Non costituiscono motivi giustificativi per la deroga i casi di incapacità professionale di lunga durata poiché l'autorizzazione non prevede che l'impianto sia fatto di persona.

Le deroghe alla non trasferibilità delle autorizzazioni sono puntualmente elencate alla lettera b) della circolare del Ministero sopra richiamata alla quale si rimanda.

I subentranti possono utilizzare l'autorizzazione per il tempo residuo di durata della stessa e sono vincolati ad eventuali criteri che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione.

Sono esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate ai fini stabiliti all'articolo 62, paragrafo 4 del Regolamento e cioè gli impianti di superfici vitate destinati a scopi di sperimentazione, alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità, così come definite al paragrafo 12.

4. Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

Il sistema di autorizzazioni è attuato nell'ambito del Registro pubblico delle autorizzazioni istituito dal Decreto disponibile in ambito SIAN. Il Registro delle autorizzazioni è aggiornato sulla base delle autorizzazioni, delle comunicazioni riguardanti le superfici vitate presentate dai produttori e delle attività di verifica e controllo effettuate dalla Regione nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza.

Il Registro delle autorizzazioni è pertanto aggiornato sulla base:

- a) delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, delle autorizzazioni al reimpianto, delle autorizzazioni al reimpianto anticipato, della conversione dei diritti di impianto/reimpianto in autorizzazioni;
- b) delle comunicazioni inerenti la variazione del potenziale viticolo aziendale presentate dai produttori;
- c) degli esiti dell'attività di controllo della Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Reg. (UE) n. 561/2015 e dell'art. 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Ad ogni autorizzazione, sin dal momento della sua iscrizione nel Registro, sarà associata l'informazione relativa alla Regione/Provincia Autonoma di riferimento, la quale sarà l'unica ad avere la responsabilità di gestione dei dati relativi all'autorizzazione. In prima istanza, la Regione/P.A. di riferimento coincide, in base alla tipologia dell'autorizzazione, con la Regione dove è stata effettuata l'estirpazione, oppure la Regione che ha rilasciato l'ex-diritto convertito in autorizzazione, oppure quella indicata nella domanda di richiesta di autorizzazione per nuovi impianti. Successivamente, il titolare dell'autorizzazione può eventualmente richiedere di modificare la Regione /P.A. di riferimento, indicando quella dove prevede di realizzare l'impianto.

5. Autorizzazioni per nuovi impianti viticoli

Le domande di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli sono presentate al Ministero in modalità telematica nell'ambito del SIAN secondo le procedure stabilite dall'AGEA.

Il Ministero comunica telematicamente alle Regioni e Province autonome le aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto.

La Regione entro il 1° giugno di ogni anno rilascia le autorizzazioni per nuovi impianti le quali hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio. Le autorizzazioni sono iscritte nel Registro delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni per nuovo impianto non possono usufruire del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del Regolamento.

6. Conversione in autorizzazione dei diritti di impianto/reimpianto

Ai sensi dell'articolo 68, comma 1 del Regolamento i diritti di impianto inseriti nel Registro pubblico dei diritti di cui al Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 relativo alla disciplina dello schedario viticolo, devono essere convertiti in autorizzazioni prima di procedere all'impianto del vigneto.

I produttori che intendono impiantare superfici vitate utilizzando diritti di reimpianto concessi ai sensi dell'art. 85 *decies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007, validi e non ancora utilizzati al 31 dicembre 2015, possono convertirli presentando richiesta di conversione in autorizzazione al reimpianto entro il 31 dicembre 2020.

Le richieste di conversione dei diritti in autorizzazioni potranno essere accolte solo per i diritti iscritti nel Registro pubblico dei diritti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Decreto, l'autorizzazione ha la medesima validità del diritto che l'ha generata. Pertanto le autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto possono essere esercitate entro il 31 dicembre 2023 nel caso in cui l'autorizzazione derivi da un diritto di reimpianto rilasciato successivamente al 1 agosto 2008.

I diritti di reimpianto per i quali non è presentata la richiesta di conversione entro il 31 dicembre 2020 non sono più utilizzabili per l'impianto di vigneti.

I diritti di reimpianto concessi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1493/99 rilasciati precedentemente al 1 agosto 2008 in scadenza al 31 luglio 2016 se non utilizzati entro tale termine (es. per il reimpianto di un vigneto) non possono essere convertiti in autorizzazione in quanto scaduti. Per ottenere la conversione di tali diritti il conduttore deve dimostrare, attraverso idonea documentazione, di aver effettuato il reimpianto entro e non oltre il 31 luglio 2016.

I diritti di reimpianto concessi dalla riserva regionale prima del 31 dicembre 2015 e non esercitati entro tale data, possono essere convertiti in autorizzazione su richiesta del produttore.

Le autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto della riserva regionale possono essere esercitate entro la data di scadenza indicata nel diritto di impianto rilasciato.

Il produttore, identificato tramite il CUAA, titolare del diritto di impianto/reimpianto ovvero nel cui fascicolo aziendale sono caricati i diritti di impianto/reimpianto oggetto di conversione, presenta una richiesta di conversione del/i diritto/i attraverso il *modello CDR* in bollo.

Il produttore nella richiesta dovrà dichiarare la disponibilità sul proprio fascicolo aziendale delle particelle sulle quali intende effettuare il reimpianto/impianto del vigneto.

Il produttore che intende utilizzare un diritto caricato sul proprio fascicolo aziendale di cui però non titolare, dovrà allegare alla domanda di conversione il consenso del/i titolare/i del diritto a reimpiantare il vigneto sulla propria superficie aziendale utilizzando il mod. P/CP.

La Regione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda:

- effettua il controllo sulla validità e titolarità del diritto oggetto di conversione, compreso l'eventuale consenso del/i titolare/i del diritto;
- verifica sul fascicolo aziendale del possesso di adeguata superficie per il reimpianto;
- rilascia al produttore l'autorizzazione all'impianto in bollo e, contestualmente, provvede alla sua registrazione nel Registro delle autorizzazioni su SIAN.

L'esito dei controlli è riportato in apposita check-list con la quale si propone o meno l'accoglimento totale o parziale della richiesta di conversione del/i diritto/i di reimpianto.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo dei suddetti controlli la Regione comunica al titolare del/i diritto/i oggetto della richiesta di conversione le motivazioni del mancato accoglimento totale o parziale della richiesta.

I diritti di impianto/reimpianto possono essere convertiti in autorizzazioni anche parzialmente.

7. Estirpazione di superfici vitate e rilascio autorizzazione al reimpianto

Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e che presentano una richiesta alla Regione.

La Regione competente per la concessione dell'autorizzazione al reimpianto è la Regione dove sono ubicate le particelle oggetto di estirpazione e che effettua il controllo dell'avvenuta estirpazione.

Al fine di permettere alle Regioni il controllo delle superfici estirpate, e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto, è istituito in ambito SIAN il Registro delle Superfici Estirpate.

La registrazione dell'estirpazione nel Registro delle Superfici Estirpate è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.

Le superfici oggetto di estirpazione devono essere in regola con la normativa dell'Unione Europea e nazionale e regolarmente registrate nello schedario viticolo senza anomalie.

7.1 Estirpazione di superfici vitate

Il produttore che intende estirpare una superficie vitata presenta alla Regione una comunicazione di intenzione di estirpare redatta secondo il *modello CIE*, allegando la documentazione indicata nello stesso.

La Regione entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di intenzione di estirpare effettua controlli amministrativi sul 100% delle comunicazioni presentate e controlli in loco su un campione pari al 5% delle domande pervenute mensilmente.

Il controllo amministrativo riguarda:

- la verifica dell'esistenza del vigneto da estirpare sulla base dei dati dello schedario viticolo e l'assenza di anomalie;
- la verifica dell'esistenza di eventuali vincoli di mantenimento dei vigneti (es. vigneti che hanno beneficiato di contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione vigneti);
- la verifica che la superficie vitata oggetto di estirpazione non sia stata impiantata in violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- la completezza e correttezza della documentazione prevista.

Nella fase del controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

Il controllo in loco comporta:

- la verifica dell'esistenza del vigneto oggetto di estirpazione;
- la rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente all'atto della presentazione della domanda.

L'esito dei controlli è riportato in apposita check-list con la quale si propone o meno l'accoglimento totale o parziale della comunicazione di intenzione di estirpare.

Trascorsi 60 giorni dalla sua presentazione senza che il produttore abbia ricevuto osservazioni da parte della Regione, la comunicazione di intenzione di estirpare è da ritenersi accolta positivamente secondo il principio del silenzio assenso previsto dalla legge n. 241/90.

Qualora il procedimento si concluda con esito negativo o parzialmente positivo, il competente Servizio regionale comunica al produttore le motivazioni del mancato accoglimento totale o parziale con la conseguenza che l'estirpazione, se effettuata, non darà diritto ad autorizzazione al reimpianto. L'estirpazione eventualmente effettuata darà comunque luogo all'aggiornamento dello schedario viticolo.

Trascorso il periodo di 60 giorni, senza osservazioni da parte della Regione, il produttore può procedere all'estirpazione totale o parziale delle superfici vitate indicate nella comunicazione.

Il produttore, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori di estirpazione e comunque non oltre la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, presenta alla Regione la comunicazione di avvenuta estirpazione utilizzando l'allegato *modello CE* indicando la data di estirpazione e, contestualmente, provvede ad aggiornare il fascicolo aziendale.

La Regione, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di avvenuta estirpazione, effettua controlli in loco sul 100% delle comunicazioni pervenute per verificare l'avvenuta estirpazione delle superfici vitate e provvede ad aggiornare il Registro delle Superfici Estirpate e lo schedario viticolo.

Qualora il controllo in loco abbia esito negativo o parzialmente positivo (ad esempio vigneti irregolari, superfici vitate non estirpate, ecc.) il competente Servizio regionale comunica al produttore che l'estirpazione effettuata non dà diritto ad autorizzazione al reimpianto. L'estirpazione effettuata comporta comunque l'aggiornamento dello schedario viticolo.

7.2 Rilascio autorizzazione al reimpianto

Per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto sono previste le seguenti due possibilità:

- a) reimpianto su qualunque altra superficie ammissibile (procedura standard)
- b) reimpianto sulla medesima superficie estirpata (procedura semplificata)

a) Reimpianto su qualunque altra superficie ammissibile (procedura standard)

Il produttore che ha estirpato una superficie vitata può presentare domanda di autorizzazione al reimpianto di una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda.

In tal caso il produttore presenta alla Regione una richiesta di autorizzazione al reimpianto, in bollo, redatta secondo il *modello AR*, allegando la documentazione indicata nello stesso, entro e non oltre la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione.

Se tale termine non è rispettato l'autorizzazione al reimpianto non è concessa.

Il produttore può presentare la richiesta di autorizzazione al reimpianto anche per una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi di chiedere, entro i termini previsti, una successiva autorizzazione per la superficie residua.

La Regione, entro 90 giorni effettua controlli amministrativi sul 100% delle richieste di autorizzazione al reimpianto presentate.

Il controllo amministrativo riguarda:

- la verifica delle superfici estirpate presenti nel Registro delle Superfici Estirpate;
- la verifica nel fascicolo aziendale del possesso di adeguata superficie per il reimpianto;
- la completezza e correttezza della documentazione prevista.

Le richieste di autorizzazioni al reimpianto potranno essere accettate e concesse solamente a fronte di superfici estirpate regolarmente registrate nel Registro delle Superfici Estirpate.

Nella fase del controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

L'autorizzazione al reimpianto di varietà di uve da vino è concessa ai produttori che:

- hanno presentato una richiesta di autorizzazione per reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione;
- sono in possesso di una superficie agricola sufficiente per effettuare il reimpianto.

La Regione rilascia l'autorizzazione al reimpianto in bollo, per una superficie equivalente alla superficie estirpata iscritta nel Registro delle Superfici Estirpate e, contestualmente, provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni al reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio. Dopo tale scadenza le autorizzazioni non possono essere utilizzate per il reimpianto di vigneti.

Trascorse le due campagne successive alla data di estirpazione come dichiarata dal produttore, la superficie estirpata presente nel Registro delle Superfici Estirpate non può più essere utilizzata per richiedere una autorizzazione al reimpianto.

Qualora l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto abbia esito negativo il competente Servizio regionale comunica al produttore che l'estirpazione effettuata non dà diritto ad autorizzazione al reimpianto. L'estirpazione effettuata comporta comunque l'aggiornamento dello schedario viticolo.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del produttore la richiesta di autorizzazione al reimpianto può essere presentata, in bollo, anche contestualmente alla comunicazione di avvenuta estirpazione utilizzando sempre il medesimo *modello AR*.

L'autorizzazione al reimpianto non può essere trasferita ad altri produttori ed è utilizzabile nella stessa azienda (identificata attraverso il CUAA) per la quale è stata concessa nell'ambito dei terreni

che risultano in conduzione all'azienda nel proprio fascicolo aziendale, ad eccezione delle casistiche di subentro individuate al paragrafo 3.

b) Reimpianto sulla medesima superficie estirpata (procedura semplificata)

Qualora l'ubicazione della superficie da reimpiantare è la stessa dove è avvenuta l'estirpazione (stesso foglio e stessa/e particella/a catastale/i), fermo restando la presentazione della comunicazione di intenzione di estirpare secondo il *modello CIE*, l'esecuzione dei controlli ex ante sulle superfici da estirpare a cura della Regione, il produttore interessato può avvalersi di una procedura semplificata.

Il produttore, non oltre la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, presenta alla Regione il *modello CER* allegato con il quale comunica l'avvenuta estirpazione dichiarando di avvalersi della procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.

Con tale procedura la comunicazione di avvenuto estirpo ha valore di autorizzazione al reimpianto con decorrenza dalla data in cui la superficie vitata è stata estirpata, senza ulteriore comunicazione da parte della Regione.

In tal caso l'autorizzazione al reimpianto ha una durata di 3 anni a partire dalla data in cui la superficie vitata è stata estirpata.

(Esempio: se l'estirpazione avviene il 30 settembre del 2016, il produttore, entro il 31 luglio 2017, effettua la comunicazione di avvenuto estirpazione che funge da domanda di autorizzazione ex post e da autorizzazione al reimpianto con scadenza 30 settembre 2019.)

La Regione, entro 60 giorni dalla presentazione del *modello CER*, effettua controlli in loco sul 100% delle comunicazioni pervenute per verificare l'avvenuta estirpazione delle superfici vitate e provvede ad aggiornare il Registro delle Superfici Estirpate, lo schedario viticolo e il Registro delle autorizzazioni.

Qualora il controllo in loco abbia esito negativo o parzialmente positivo (ad esempio vigneti irregolari, superfici vitate non estirpate, ecc.) il competente Servizio regionale comunica al produttore che l'estirpazione effettuata non dà diritto ad autorizzazione al reimpianto. L'estirpazione effettuata dà comunque luogo all'aggiornamento dello schedario.

7.3 Modifica della superficie per la quale è stata richiesta l'autorizzazione

Il produttore titolare di autorizzazione all'impianto/reimpianto che intende impiantare in una superficie dell'azienda diversa, in tutto o in parte, da quella indicata nella richiesta di autorizzazione, deve presentare al competente Servizio regionale apposita comunicazione di variazione, al più tardi contestualmente alla presentazione della comunicazione di avvenuto impianto/reimpianto (*modello CI*).

Alla comunicazione deve essere allegato, se dovuto, il consenso degli eventuali diversi proprietari/comproprietari del/i terreno/i (*modelli P/CP*).

7.4 Modifica della scadenza di un'autorizzazione

Non sono previste deroghe alla durata di validità delle autorizzazioni, fatta eccezione per le cause di "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" previste dal regolamento 1306/2013 articolo 2 comma 2.

7.5 Modifica della Regione di riferimento dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione può richiedere di variare la Regione di riferimento al fine di poter utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto in una Regione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione.

In tal caso le procedure per l'aggiornamento del Registro delle autorizzazioni sono attivate presso la Regione di origine, che ha in carico l'autorizzazione sino al momento della variazione della Regione di riferimento. La richiesta di modifica della Regione di riferimento deve ricevere il nulla osta da parte della Regione dove si vuole effettuare l'impianto.

A seguito della variazione, l'autorizzazione ed i successivi controlli, sono presi in carico dalla Regione di destinazione.

Non è consentita la modifica della Regione di riferimento per le autorizzazioni per reimpianto anticipato di cui al successivo paragrafo 9.

8. Reimpianto/impianto

Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di una autorizzazione per nuovo impianto, di una autorizzazione derivante da conversione di un diritto di reimpianto o di una autorizzazione al reimpianto, può procedere ad impiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda, entro il termine di validità dell'autorizzazione.

Ai fini dell'aggiornamento del Registro delle autorizzazioni e dello schedario viticolo il produttore comunica l'utilizzo totale o parziale dell'autorizzazione.

Il produttore ha l'obbligo di presentare la comunicazione di avvenuto reimpianto/impianto, con riferimento all'autorizzazione iscritta nel Registro delle autorizzazioni, entro 60 giorni dalla data di impianto utilizzando l'allegato *modello CI*, allegando la prevista documentazione.

Il produttore con la suddetta comunicazione deve dichiarare:

- gli estremi della/e autorizzazione/i al reimpianto/impianto utilizzata/e;
- i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
- la superficie impiantata;
- la data di impianto;
- le informazioni di carattere tecnico della superficie vitata impiantata necessarie ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo (varietà, sesto, di impianto, forma di allevamento, eventuale idoneità tecnico produttiva alla produzione di vini DOP/IGP).

Contestualmente alla notifica di reimpianto il conduttore è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale relativamente ai vigneti reimpiantati/impiantati.

La Regione, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione effettua le necessarie verifiche amministrative e controlli in loco sul 100% delle notifiche di reimpianto/impianto presentate.

Sulla base degli esiti dei suddetti controlli la Regione provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni e lo schedario viticolo.

Nel caso in cui la superficie effettivamente impiantata risulti inferiore rispetto a quanto iscritto nel Registro delle autorizzazioni, il residuo può essere utilizzato entro la scadenza prevista nell'autorizzazione stessa. In tale caso il produttore presenta ulteriore comunicazione di avvenuto impianto.

9. Reimpianto anticipato

L'autorizzazione al reimpianto anticipato è rilasciata al produttore che si impegna ad estirpare in un'unica soluzione una equivalente superficie vitata aziendale in regola con la normativa vigente, entro la fine del quarto anno dalla data in cui è avvenuto l'impianto delle nuove viti.

La superficie vitata oggetto di estirpazione deve risultare priva di anomalie nello schedario viticolo.

Il conduttore che intende chiedere l'autorizzazione al reimpianto anticipato presenta una domanda in bollo redatta secondo il modello *allegato ARA*, allegando la prevista documentazione.

In particolare la domanda deve essere corredata dalla costituzione di una garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria a favore della Regione Umbria per un importo pari a euro 5.000,00 per ettaro della superficie oggetto di reimpianto anticipato della durata massima di nove anni, redatta secondo lo schema allegato *modello F*.

La domanda prevede l'individuazione da parte del produttore delle particelle sulle quali sarà realizzato l'impianto e delle superfici vitate che saranno oggetto di estirpazione.

Qualora il produttore non sia proprietario dei terreni, allega alla comunicazione il consenso dei proprietari dei terreni sui quali deve essere impiantata la superficie vitata e dei proprietari dei terreni oggetto di estirpazione.

La Regione, entro 90 giorni effettua controlli amministrativi sul 100% delle richieste di autorizzazione al reimpianto anticipato presentate.

Il controllo amministrativo riguarda:

- la verifica delle superfici da estirpare nello schedario viticolo e l'assenza di anomalie;
- la verifica dell'esistenza di eventuali vincoli di mantenimento dei vigneti da estirpare (es. vigneti che hanno beneficiato di contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione vigneti);
- la verifica che la superficie vitata oggetto di estirpazione non sia stata impiantata in violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- la verifica nel fascicolo aziendale del possesso di adeguata superficie per il reimpianto;
- la completezza e correttezza della documentazione prevista;
- la conformità della garanzia fidejussoria.

Nella fase del controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

La Regione, entro 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, rilascia l'autorizzazione al reimpianto anticipato in bollo e, contestualmente, provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni al reimpianto anticipato hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio. Pertanto se entro tre anni dalla concessione dell'autorizzazione al reimpianto anticipato il produttore non ha realizzato l'impianto e presentato la comunicazione di avvenuto impianto, l'autorizzazione cessa di produrre effetti e sarà revocata.

Per le autorizzazioni al reimpianto anticipato non è consentita la richiesta di trasferimento della Regione di riferimento.

Qualora l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto anticipato abbia esito negativo il competente Servizio regionale ne dà comunicazione al produttore indicando le motivazioni del rigetto della domanda.

Il produttore ha l'obbligo di presentare la comunicazione di avvenuto impianto anticipato, con riferimento all'autorizzazione al reimpianto anticipato iscritta nel Registro delle autorizzazioni, entro 60 giorni dalla data di impianto utilizzando il *modello CI*, allegando la prevista documentazione.

Contestualmente alla notifica di reimpianto il conduttore è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale relativamente ai vigneti impiantati.

La Regione, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione effettua le necessarie verifiche amministrative e controlli in loco sul 100% delle notifiche di impianto presentate.

Sulla base degli esiti dei suddetti controlli la Regione provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni e lo schedario viticolo.

Il produttore, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori di estirpazione e comunque non oltre la fine del quarto anno dalla data in cui è avvenuto l'impianto del nuovo vigneto, presenta alla Regione la comunicazione di avvenuta estirpazione di una superficie vitata corrispondente alla superficie impiantata utilizzando l'allegato *modello CE* e, contestualmente, provvede ad aggiornare il relativo fascicolo aziendale.

La Regione, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, effettua controlli in loco sul 100% delle comunicazioni di estirpazione pervenute per verificare l'avvenuta estirpazione delle superfici vitate.

Sulla base degli esiti dei suddetti controlli la Regione provvede ad aggiornare lo schedario viticolo ed allo svincolo della relativa garanzia fidejussoria.

Qualora il controllo in loco abbia esito negativo (ad esempio vigneto irregolare, vigneto non estirpato, ecc.) il competente Servizio regionale comunica al produttore che l'estirpazione effettuata

non dà diritto ad autorizzazione al reimpianto. L'estirpazione effettuata dà comunque luogo all'aggiornamento dello schedario.

Nel caso in cui la superficie effettivamente impiantata sia inferiore rispetto a quanto iscritto nel Registro delle autorizzazioni, il residuo può essere utilizzato entro la scadenza prevista nell'autorizzazione stessa. In tale caso il produttore presenta ulteriore comunicazione di avvenuto impianto.

Se il produttore non effettua l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui è stato impiantato il nuovo vigneto, o estirpa una superficie inferiore, la superficie impiantata, o la differenza di superficie è considerata impiantata senza autorizzazione e quindi non in regola con la normativa in materia. Alla superficie che non è stata estirpata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del Regolamento.

Qualora il produttore non abbia provveduto ad effettuare l'estirpazione della superficie collegata al reimpianto anticipato, la Regione chiede allo stesso di rimborsare l'importo garantito dalla polizza fidejussoria entro 30 giorni.

Decorso tale termine senza che sia avvenuto il rimborso la Regione procede all'escussione della garanzia fidejussoria.

10. Sovrainnesto

Il conduttore può effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata in regola con la normativa vigente e identificata nello schedario viticolo. Il sovrainnesto può essere effettuato esclusivamente con varietà idonee alla coltivazione inserite nell'elenco approvato dalla Regione Umbria.

Il conduttore che intende effettuare un sovrainnesto di superfici vitate, prima di effettuare il sovrainnesto, deve presentare alla Regione una comunicazione preventiva redatta secondo il *modello SV*, allegando la prevista documentazione.

La Regione, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di intenzione di sovrainnesto effettua controlli amministrativi sul 100% delle richieste di autorizzazione al reimpianto anticipato presentate.

Il controllo amministrativo riguarda:

- la verifica delle superfici da sovrainnestare nella base dei dati dello schedario viticolo e l'assenza di anomalie;
- la verifica che la superficie vitata oggetto di sovrainnesto non sia stata impiantata in violazione della normativa vigente;
- la completezza e correttezza della documentazione prevista.

Nella fase del controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

Qualora entro 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione preventiva di sovrainnesto, il produttore non riceva comunicazione da parte della Regione di esito negativo dell'istruttoria (ad esempio in caso di varietà non idonea alla coltivazione, superficie vitata soggetta a vincoli, ecc.) può procedere al sovrainnesto delle superfici vitate indicate nella comunicazione preventiva, in base al principio del silenzio-assenso previsto dalla legge n. 241/90.

Il produttore deve presentare la comunicazione di avvenuto sovrainnesto, entro 60 giorni dalla data di avvenuto sovrainnesto utilizzando l'allegato *modello CSV*.

Contestualmente alla notifica di sovrainnesto il conduttore è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale relativamente ai vigneti sovrainnestati.

La Regione, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione effettua le necessarie verifiche amministrative e controlli in loco sul 100% delle notifiche di sovrainnesto presentate.

Sulla base degli esiti dei suddetti controlli la Regione provvede ad aggiornare lo schedario viticolo.

11. Comunicazioni di variazione del sistema di allevamento – infittimento – ripristino fallanze

Ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo il produttore è tenuto a presentare alla Regione le seguenti comunicazioni entro 30 giorni dalla data di completamento dei relativi lavori utilizzando l'allegato *modello CSV*:

- comunicazione di modifica della forma di allevamento del vigneto;
- comunicazione di infittimento del vigneto;
- comunicazione di ripristino delle fallanze eccedenti il 10% della densità del vigneto. La sostituzione di singole viti nell'ambito del vigneto nel limite massimo del 10% non è soggetta a comunicazione.

Il competente Servizio regionale, entro 60 giorni, effettua le necessarie verifiche amministrative e controlli a campione in loco sulle suddette comunicazioni e provvede ad aggiornare lo schedario viticolo.

12. Superfici esentate dal sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Il Regolamento prevede che sono esenti dal sistema di autorizzazioni:

- a) gli impianti il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore;
- b) gli impianti/reimpianti destinati a scopi di sperimentazione;
- c) gli impianti/reimpianti destinati alla coltura di piante madri per marze;
- d) i nuovi impianti realizzati nel caso di esproprio per motivi di pubblica utilità.

12.1 Vigneti familiari

Gli impianti di superfici vitate il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore devono rispettare le condizioni seguenti:

- a) la superficie realizzata non supera 0,1 ha (1.000 mq.),
- b) il viticoltore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali,
- c) il viticoltore non disponga di altre superfici vitate.

I produttori interessati sono obbligati a comunicare alla Regione la realizzazione dell'impianto per uso familiare, entro 30 giorni dalla realizzazione dell'impianto, utilizzando l'allegato *modello CI*.

La Regione, entro 30 giorni effettua le necessarie verifiche amministrative e controlli in loco a campione sulle comunicazioni di impianto per uso familiare presentate al fine di verificare la loro conformità alle norme vigenti.

Sulla base degli esiti dei suddetti controlli la Regione provvede ad aggiornare lo schedario viticolo.

In caso di non conformità il vigneto è considerato vigneto non familiare e pertanto impiantato senza autorizzazione.

L'estirpazione dei vigneti familiari non dà diritto ad autorizzazioni al reimpianto.

Il vigneto per uso familiare può essere trasformato in un vigneto produttivo a scopi commerciali, qualora sussistano le condizioni tecniche (es. varietà idonea alla coltivazione nella Regione Umbria), mediante l'acquisizione da parte del produttore di un'autorizzazione di nuovo impianto di cui all'art. 6 del Decreto.

Il produttore che acquisisce superfici vitate il cui prodotto è destinato a scopi commerciali è tenuto a trasformare la superficie vitata destinata al consumo familiare in impianto produttivo mediante l'acquisizione di un'autorizzazione di nuovo impianto o ad estirparla.

A tal fine il produttore comunica la trasformazione in impianto produttivo della superficie vitata destinata esclusivamente al consumo familiare indicando l'autorizzazione di nuovo impianto utilizzata.

Sulla base della suddetta comunicazione la Regione provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni e lo schedario viticolo.

12.2 Impianti/reimpianti destinati a scopi di sperimentazione

L'impianto di superfici vitate destinate a scopi di sperimentazione vitivinicola è consentito solo se giustificato da un progetto di ricerca e/o sperimentazione validato da una istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura che se ne assume la responsabilità scientifica. Il progetto, che dovrà avere durata definita e limitata, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- gli obiettivi della sperimentazione;
- il carattere innovativo della sperimentazione proposta;
- una relazione tecnica illustrativa;
- i risultati che si prevede di raggiungere;
- la durata del progetto che in nessun caso non può superare i dieci anni;
- l'ubicazione, l'entità delle superfici da impiantare e le caratteristiche tecniche dei vigneti da impiantare;
- i vitigni da impiantare;
- il responsabile scientifico del progetto;
- la disponibilità a divulgare i risultati della sperimentazione.

I risultati della ricerca e/o sperimentazione ottenuti devono essere messi a disposizione della Regione Umbria che potrà utilizzarli a fini istituzionali nei modi e nei tempi più opportuni.

Le aziende vitivinicole, singole o associate, i Consorzi di tutela, gli Enti pubblici e le Istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura che intendono realizzare un impianto di superficie vitata destinata a scopi di sperimentazione, comunicano preventivamente alla Regione l'intenzione di realizzare il vigneto sperimentale almeno 60 giorni prima di dare avvio alle operazioni di impianto.

La comunicazione di impiantare un vigneto a scopi di sperimentazione deve essere presentata alla Regione dal conduttore delle particelle oggetto dell'impianto, utilizzando l'allegato *modello SPE*.

Alla comunicazione deve essere allegato il progetto di sperimentazione proposto sottoscritto da una istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura contenente gli elementi sopra indicati ed una planimetria catastale nella quale risulti evidenziato il posizionamento del vigneto sperimentale.

La Regione entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione invia al produttore e al responsabile scientifico eventuali osservazioni e, se necessario, richiede integrazioni.

Decorso il termine dei 60 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il produttore può procedere alla realizzazione del vigneto.

I nuovi impianti di vigneti a scopo sperimentale hanno validità soltanto per il periodo previsto per la sperimentazione.

Eventuali prolungamenti del periodo di sperimentazione dell'impianto, che comunque non può superare i 10 anni, devono essere comunicati alla Regione.

Al termine di tale periodo, il produttore estirpa tale superficie a proprie spese a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'estirpazione della suddetta superficie non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto.

Il produttore comunica alla Regione l'avvenuto impianto entro 30 giorni dal termine dei lavori utilizzando l'allegato *modello CI*.

E' fatto obbligo ai produttori che hanno impiantato un vigneto a scopi di sperimentazione di:

- non commercializzare i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici impiantate per tutto il periodo della sperimentazione;
- estirpare a proprie spese le superfici impiantate a conclusione del periodo di sperimentazione;
- installare in modo visibile in prossimità del nuovo impianto di viti, apposita segnaletica recante che trattasi di impianto sperimentale realizzato ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- consentire visite in loco di tecnici pubblici o ricercatori di altre istituzioni scientifiche.

Le superfici vitate non estirpate al termine del periodo di sperimentazione sono considerate impiantate senza autorizzazione ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/13.

Per i vigneti le cui prove hanno dato esito positivo il produttore, anziché effettuare l'estirpazione, può mantenere il vigneto a fini commerciali utilizzando un'autorizzazione per nuovo impianto di cui al paragrafo 5 ottenuta ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1308/13, oppure un'autorizzazione al reimpianto derivante dalla conversione di un diritto di impianto/reimpianto.

Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione deve trasmettere alla Regione entro il 31 dicembre, una relazione annuale sullo stato di avanzamento del progetto ed i risultati conseguiti.

Al termine del periodo della sperimentazione il responsabile scientifico del progetto deve trasmettere una relazione finale sui risultati conseguiti.

Le superfici destinate a scopi di sperimentazione impiantate prima del 1 gennaio 2016 sono tenute ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni stabilite dalla D.G.R. n. 1931/04 fino al termine del periodo di sperimentazione autorizzato. Al termine di tale periodo si applicano le disposizioni di cui al presente paragrafo.

12.3 Impianti/reimpianti destinati alla coltura di piante madri per marze

I nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di marze possono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Le aziende in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica ai sensi della normativa vigente, che intendono realizzare un impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze comunicano preventivamente alla Regione l'intenzione di realizzare il vigneto sperimentale almeno 60 giorni prima di dare avvio alle operazioni di impianto.

La comunicazione di impiantare un vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze deve essere presentata alla Regione dal conduttore delle particelle oggetto dell'impianto, utilizzando lo schema del modello *allegato PMM*.

Alla comunicazione deve essere allegata una planimetria catastale nella quale risulti evidenziato il posizionamento del vigneto da impiantare.

La Regione entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione invia al conduttore eventuali osservazioni e, se necessario, richiede integrazioni.

Decorso il termine dei 60 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

Il produttore comunica alla Regione l'avvenuto impianto entro 30 giorni dal termine dei lavori utilizzando l'allegato *modello CI*.

I nuovi impianti hanno validità soltanto per il periodo di produzione indicato nella comunicazione preventiva di impianto. Eventuali prolungamenti del periodo di produzione dell'impianto devono essere comunicati alla Regione.

Durante tutto il periodo di produzione le uve prodotte dall'impianto di piante madri per marze non possono essere vendemmiate oppure, se raccolte devono essere distrutte.

Decorso il termine per la produzione di piante madri per marze la ditta vivaistica vivaista comunica l'avvenuta estirpazione del vigneto entro 60 giorni dall'effettuazione.

L'estirpazione della suddetta superficie non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto.

Le superfici vitate non estirpate sono considerate impiantate senza autorizzazione ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/13.

Il vivaista o il produttore, anziché effettuare l'estirpazione, può mantenere il vigneto a fini commerciali utilizzando un'autorizzazione per nuovo impianto di cui al paragrafo 5, ottenuta ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1308/13, oppure un'autorizzazione al reimpianto derivante dalla conversione di un diritto di impianto reimpianto.

12.4 Impianti realizzati nel caso di espropri per motivi di pubblica utilità

Il produttore che in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale ha perso una determinata superficie vitata, ha diritto a impiantare una nuova superficie purché questa non superi, in coltura pura, il 105 % della superficie espropriata.

Il produttore, entro i 30 giorni successivi alla realizzazione dell'impianto, presenta alla Regione una comunicazione di avvenuta estirpazione e il successivo reimpianto utilizzando gli allegati *modelli CE e CI*.

Alla comunicazione deve essere allegata copia del provvedimento di esproprio per pubblica utilità ed una planimetria della superficie estirpata e di quella reimpiantata.

Il competente Servizio regionale effettua il controllo sugli impianti realizzati a seguito di esproprio al fine di verificare la loro conformità alle norme vigenti. In caso di non conformità il vigneto è considerato impiantato senza autorizzazione.

13. Varietà di vite idonee per la produzione di vino nella Regione Umbria

In attuazione all'Accordo del 25 luglio 2002 della Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di classificazione delle varietà di vite pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 212 del 10.09.2002, la D.G.R. n. 787 del 10.06.03 ha stabilito quanto segue:

1. l'unità amministrativa di riferimento per la classificazione delle varietà di vite è l'intero territorio della Regione Umbria;
2. l'inserimento di una nuova varietà nell'elenco delle varietà "idonee alla coltivazione" nella Regione Umbria, disposto con atto del Dirigente del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, può aver luogo per varietà iscritte nel Registro Nazionale delle varietà di viti, sulla base di prove attitudinali alla coltura di durata tale da interessare almeno tre vendemmie che dovranno essere effettuate in conformità con l'allegato tecnico all'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002 sopra richiamato.

Le varietà "idonee alla coltivazione" nel territorio della Regione Umbria sono quelle elencate nella seguente *tabella 1*).

<i>Tabella 1)</i>	
Varietà idonee alla coltivazione nella Regione Umbria	
Codice Registro Nazionale varietà di viti	Nome varietà
2	Aglianico N.
4	Albana B.
9	Aleatico N.
10	Alicante N.
19	Barbera N.
23	Bellone B.
25	Biancame B.
32	Bombino bianco B.
42	Cabernet franc N.
43	Cabernet sauvignon N.
48	Canaiolo bianco B.
49	Canaiolo nero N.
54	Carignano nero N.
60	Cesanese comune N.
61	Cesanese di Affile N.

298	Chardonnay B.
62	Ciliegiolo N.
67	Colorino N.
73	Dolcetto N.
79	Falanghina B.
81	Fiano B.
82	Foglia tonda N.
90	Gaglioppo N.
91	Gamay N.
92	Garganega B.
95	Grechetto B.
96	Grechetto rosso N.
97	Greco B.
98	Greco bianco B.
108	Incrocio Bruni 54 B.
111	Lacrima N.
124	Maceratino B.
126	Maiolica N.
127	Malbec N.
131	Malvasia bianca di Candia B.
132	Malvasia bianca lunga B.
133	Malvasia del Lazio B.
128	Malvasia N.
142	Mammolo N.
299	Manzoni bianco B.
146	Merlot N.
150	Montepulciano N.
151	Montonico bianco B.
153	Moscato bianco B.
157	Mostosa B.
158	Muller Thurgau B.
46	Nero d'Avola N.
181	Passerina B.
184	Pecorino B.
193	Pinot bianco B.
194	Pinot grigio G.
195	Pinot nero N.
199	Primitivo N.
201	Prugnolo gentile N.
301	Rebo N.
205	Refosco dal peduncolo rosso N.
209	Riesling italico B.
210	Riesling B.
217	Sagrantino N.
218	Sangiovese N.
221	Sauvignon B.
227	Semillon B.
231	Syrah N.
230	Sylvaner verde B.

235	Tocai friulano B.
238	Traminer aromatico RS.
240	Trebbiano giallo B.
243	Trebbiano spoletino B.
244	Trebbiano toscano B.
253	Verdello B.
254	Verdicchio B.
261	Vernaccia di San Gimignano B.
262	Vernaccia nera N.
258	Vermentino B.
346	Viogner B.
335	Petit Verdot N.
344	Tannat N.
232	Teroldego N.
448	Grero N.
485	Marselan N.
160	Nebbiolo N.

14. Parametri produttivi per i nuovi impianti/reimpianti/sovrainnesti

Le produzioni dei nuovi vigneti possono essere rivendicate ai fini delle produzioni dei vini a DOP e/o IGP entro i limiti produttivi indicati nel presente paragrafo, qualora tali parametri non siano stabiliti nei singoli disciplinari di produzione dei vini a DOP/IGP.

L'entrata in piena produzione di un nuovo vigneto impiantato/reimpiantato decorre dalla quarta campagna viticola che segue quella nel corso del quale è avvenuto l'impianto.

Ai fini della rivendicazione dei vini a DOP/IGP la produzione di un nuovo vigneto è determinata come segue:

- a) nella campagna viticola nella quale viene eseguito l'impianto è pari a zero;
- b) nella prima campagna viticola successiva a quella di impianto è pari a zero;
- c) nella seconda campagna viticola successiva a quella di impianto non può essere superiore al 50% del massimale di produzione previsto dal relativo disciplinare, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;
- d) nella terza campagna viticola successiva a quella di impianto non può essere superiore al 80% del massimale di produzione previsto dal relativo disciplinare, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;
- e) nella quarta campagna viticola successiva a quella di impianto può essere pari al 100% del massimale di produzione previsto dal relativo disciplinare, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo.

Le produzioni dei vigneti sovrainnestati possono essere rivendicate ai fini delle produzioni dei vini a DOP e/o IGP entro i limiti produttivi di seguito indicati:

- a) nella campagna viticola nella quale viene eseguito il sovrainnesto è pari a zero;
- b) nella prima campagna viticola successiva a quella nella quale è stato effettuato il sovrainnesto, dal 30% al 50% del massimale di produzione previsto dal relativo disciplinare;
- c) nella seconda campagna successiva a quella nella quale è stato effettuato il sovrainnesto, dal 80% al 100% del massimale di produzione previsto dal relativo disciplinare.

15. Sanzioni

Alle superfici vitate realizzate in assenza di autorizzazioni, a decorrere da 1 gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del Regolamento e le sanzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 560/2015.

I produttori devono estirpare a loro spese le superfici vitate realizzate in assenza di autorizzazioni. Qualora i produttori non estirpano le superfici irregolari entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, la Regione provvede all'estirpazione di tali impianti viticoli non autorizzati entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. I relativi costi sono posti a carico dei produttori interessati.

Nelle more dell'adozione di specifica normativa a livello nazionale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 560/2015 per gli importi minimi di seguito riportati:

- 6.000 euro per ettaro se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità;
- 12.000 euro per ettaro se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi;
- 20.000 euro per ettaro se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi.

Ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'U.E.

16. Disposizioni transitorie

L'estirpazione di una superficie vitata effettuata e comunicata alla Regione entro il 31 dicembre 2015 ai sensi delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1931/04, determina la concessione di un diritto di reimpianto da convertire in autorizzazione.

Le comunicazioni di avvenuta estirpazione presentate alla Regione successivamente al 31 dicembre 2015 e prima dell'adozione del presente atto ai sensi delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1931/04 (modello C), determinano l'inserimento delle relative superfici nel Registro delle Superfici Estirpate. In ogni caso per ottenere l'autorizzazione al reimpianto il produttore dovrà presentare la richiesta in bollo (*modello AR*), secondo la procedura di cui al paragrafo 7.2, lettera a).

Le richieste di estirpazione presentate a partire dal 1° gennaio 2016 e prima dell'adozione del presente atto utilizzando la modulistica di cui alla D.G.R. n. 1931/04 (modello DR) sono considerate valide quali comunicazioni di intenzione di estirpare (*modello CIE*) secondo le disposizioni di cui al paragrafo 7.1. In ogni caso ai fini del rilascio della relativa autorizzazione al reimpianto il produttore deve presentare la richiesta in bollo (*modello AR*), secondo le disposizioni di cui al paragrafo 7.2.

Tutte le richieste di estirpazione presentate entro il 31 dicembre 2015 per le quali non è stata presentata una comunicazione di avvenuta estirpazione entro la medesima data del 31 dicembre 2015, sono archiviate, fatte salve le richieste di estirpazione collegate a domande di ristrutturazione vigneti per le campagne 2013/2014 e 2014/2015 le quali restano valide quali comunicazioni di intenzione di estirpare secondo le disposizioni di cui al paragrafo 7.1.

In tal caso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al reimpianto, il produttore deve presentare la comunicazione di avvenuta estirpazione (*modello CE*) e successivamente richiedere l'autorizzazione in bollo (*modello AR*) secondo le disposizioni di cui al paragrafo 7.2.

Le comunicazioni di avvenuto impianto/reimpianto presentate alla Regione prima dell'adozione del presente atto utilizzando la modulistica di cui alla D.G.R. n. 1931/04 (modello C), saranno considerate valide ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo solo se il produttore effettua la conversione del/i diritto/i di impianto/reimpianto in autorizzazione/i in conformità alle disposizioni stabilite al paragrafo 6, utilizzando per la richiesta il *modello CDR*.

Le richieste di rilascio di diritto al reimpianto anticipato presentate prima dell'adozione del presente atto utilizzando la modulistica di cui alla D.G.R. n. 1931/04 (modello DRA) sono archiviate.

I produttori eventualmente interessati al reimpianto anticipato devono presentare la richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato in bollo (*modello ARA*), in conformità alle disposizioni stabilite al paragrafo 9.

Le domande di autorizzazione al sovrainnesto presentate a partire dal 1° gennaio 2016 e prima dell'adozione del presente atto utilizzando la modulistica di cui alla D.G.R. n. 1931/04 (modello DSV) sono considerate valide quali comunicazione preventiva di sovrainnesto (*modello SV*), secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10.

Le richieste di sovrainnesto presentate entro il 31 dicembre 2015 per le quali non è stata presentata una comunicazione di avvenuto sovrainnesto entro la medesima data del 31 dicembre 2015, sono archiviate.

17. Tabella procedimenti

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1991, n. 241, l'inizio, la durata ed il responsabile del procedimento risultano nella seguente *tabella 2*).

<i>Tabella 2)</i>					
Procedimento	Fasi del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile procedimento	Conclusione del procedimento
Richiesta conversione diritto di reimpianto in autorizzazione (CDR)	Controllo amministrativo sul 100% delle domande	Giorno successivo alla ricezione della domanda	90	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo Rilascio autorizzazione Aggiornamento registro autorizzazioni
Comunicazione intenzione di estirpare una superficie vitata (CIE)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni Controllo in loco sul 5% delle comunicazioni	Giorno successivo alla ricezione della comunicazione	60	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo e in loco Nulla osta all'estirpazione (silenzio – assenso)
Comunicazione estirpazione di una superficie vitata (CE)	Controllo in loco sul 100% delle comunicazioni	Giorno successivo alla ricezione della comunicazione	60	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo in loco Aggiornamento Registro superfici estirpate
Richiesta di autorizzazione al reimpianto – procedura standard (AR)	Controllo amministrativo sul 100% delle domande	Giorno successivo alla ricezione della domanda	90	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo Rilascio autorizzazione Aggiornamento registro autorizzazioni
Richiesta di autorizzazione al reimpianto – procedura semplificata (CER)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni Controllo in loco sul 100% delle comunicazioni di estirpazione	Giorno successivo alla ricezione della comunicazione	60	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo e in loco Aggiornamento Registro superfici estirpate
Richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato (ARA)	Controllo amministrativo sul 100% delle domande	Giorno successivo alla ricezione della domanda	90	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo Rilascio autorizzazione Aggiornamento registro autorizzazioni

Tabella 2)

Procedimento	Fasi del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile procedimento	Conclusione del procedimento
Comunicazione di impianto/reimpianto (CI)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni Controllo in loco sul 100% delle comunicazioni di estirpazione	Giorno successivo alla ricezione della domanda	60	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo e in loco Aggiornamento registro autorizzazioni
Comunicazione di intenzione di sovrainnestare una superficie vitata (SV)	Controllo amministrativo sul 100% delle domande	Giorno successivo alla ricezione della domanda	60	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo Nulla osta al sovrainnesto (silenzio – assenso)
Comunicazione di avvenuto sovrainnesto di una superficie vitata (CSV)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni Controllo in loco sul 100% delle comunicazioni di sovrainnesto	Giorno successivo alla ricezione della domanda	60	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo e in loco Aggiornamento schedario viticolo
Comunicazione di modifica della forma di allevamento del vigneto, di infittimento, ecc. (CSV)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni Controllo in loco a campione	Giorno successivo alla ricezione della domanda	60	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo e in loco Aggiornamento schedario viticolo
Comunicazione di realizzazione di un vigneto per uso familiare (CI)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni Controllo in loco a campione	Giorno successivo alla ricezione della domanda	30	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo e in loco Aggiornamento schedario viticolo
Comunicazione di intenzione di realizzare una superficie vitata destinata a scopi di sperimentazione (SPE)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni	Giorno successivo alla ricezione della domanda	60	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo Nulla osta all'impianto del vigneto a scopi di sperimentazione (silenzio – assenso)
Comunicazione di avvenuto impianto di una superficie vitata destinata a scopi di sperimentazione (CI)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni Controllo in loco a campione	Giorno successivo alla ricezione della domanda	30	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo e in loco Aggiornamento schedario viticolo

Tabella 2)

Procedimento	Fasi del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile procedimento	Conclusione del procedimento
Comunicazione di intenzione di realizzare una superficie vitata destinata alla produzione di piante madri per marze (PMM)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni	Giorno successivo alla ricezione della domanda	60	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo Nulla osta all'impianto del vigneto per la produzione di piante madri per marze (silenzio – assenso)
Comunicazione di avvenuto impianto di una superficie vitata destinata alla produzione di piante madri per marze (CI)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni Controllo in loco a campione	Giorno successivo alla ricezione della domanda	30	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo e in loco Aggiornamento schedario viticolo
Comunicazione di avvenuto impianto di una superficie vitata a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità (CE/CI)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni Controllo in loco a campione	Giorno successivo alla ricezione della domanda	30	Responsabile Sezione produzioni vegetali	C-list di controllo amministrativo e in loco Aggiornamento schedario viticolo